

BOLO RISCOSSO
ALLA REGISTRAZIONE
IN MODO VIRTUALE
Messa 1.2.1985

1CA XI/14c/Italy 10.27



3285

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 6986/79

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 8094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 1103

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 7.2.85

Dott. Cesare MOSCONE - Presidente -

di Sezione ff. di - Primo Presidente -

Dott. Ruggero SANDULLI - Consigliere Pres. di Sez.

» Andrea VELA " " " "

» Guido QUAGLIONE Consigliere

» Giuseppe MARESCA " "

» Alberto VIRGILIO " "

» Manlio CRUCIANI " Rel.

» Giovanni CASSATA " Rel.

» Onofrio FANELLI " "

156 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto iscritto al n. 6986/79 del R.G.AA.

CC., proposto da

58

ZIMMER USA EUROPA S.A., in persona dell'Amministratore in carica, eletta domiciliata in Roma, Via Orazio n. 3 presso l'Avv. Gian Piero Javicoli che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luigi Malchiorri, giusta procura speciale del Dott. Alessandro Pietromarchi, primo Vice Console di

A. Spinosi - Roma

Italia in Parigi del 9 aprile 1979 n. 706/79 di
repertorio;

RICORRENTE

CONTRO

CREMASCOLI GIULIANA, titolare dell'omonima ditta,
elett.te dom.ta in Roma Largo Antonelli n.8 (Via
Colombo, 448) presso l'Avv.Biagio Ferrara, rapp.ta
e difesa dall'Avv.Carmelo Atonna, giusta delega,
in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

Per regolamento preventivo di giurisdizione in re-
lazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale
di Milano, iscritto al n.15968/78 R.G.;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno
7 febbraio 1985, la relazione della causa svolta
dal Cons. Rel. Cruciani;

Udito l'Avv.Javicoli;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del
Dott.Evandro Minetti, Sostituto Procuratore Gene-
rale, presso la Corte Suprema di Cassazione, che
ha concluso chiedendo la giurisdizione del giudi-
cè ordinario italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il 24 dicembre 1975 veniva conclusa un
contratto tra la Zimmer Europa Usa di Bruxelles

S.A. e la s.r.l. Taxis, per il quale la prima se - 3 -
cietà attribuiva all'altra la concessione di ven
dita, fino al 31 dicembre 1978, di suoi predetti
in alcune regioni dell'Italia settentrionale.

Il contratto prevedeva tra l'altro la
clausola che tutte le controversie insorte tra
le parti sarebbero state risolte, secondo le di
sposizioni in materia di conciliazione e di arbi
trate della Camera di Commercio Internazionale,
da uno o più arbitri, nominati in conformità di ta
li disposizioni.

Successivamente nella posizione di ceces
sionaria subentrava alla Taxis la s.r.l. Mitax;
a questa - con contratto di cessione del 30 gen
naio 1977 - subentrava la ditta Giuliana Gremasce
li.

La ditta Gremascoli - con atto di cita
zione del 30 novembre 1978 - assumeva che la Zim
mer si era resa inadempiente e la conveniva davan
ti al Tribunale di Milano, chiedendo, in via prin
cipale, la sua condanna all'adempimento del cen
tratto e, in subordine, che fosse dichiarata la
risoluzione del contratto medesimo per colpa e
sclusiva della convenuta e condannata questa al
risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la Zimmer ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in forza della clausola compromissoria per arbitrato internazionale contenuta nel primo contratto 24 dicembre 1975, intercorso con la società Taxis e poi cadute alla Mitax ed alla Cremascoli; in subordine, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a norma della Convenzione di Bruxelles del 27 dicembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804.

In pendenza del procedimento davanti al Tribunale di Milano la sec. Zimmer proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione, deducendo due motivi; resisteva con controricorso la Cremascoli.

La ricorrente ha presentato ampie note illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo del ricorso la Zimmer eccepisce il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana deducendo che, in virtù della clausola compromissoria, contenuta nel contratto concluso nel dicembre 1975 con la s.r.l. Taxis, la competenza a decidere la causa spett

ta agli arbitri, nominati in conformità delle si - 5 -
spesizioni in materia di conciliazione e di arbi
trate della Camera di Commercio Internazionale.

Al riguardo sostiene la ricorrente che
la clausola compromissoria è operante anche nei
confronti della Cremascoli, perchè questa ditta,
pur non essendo stata parte del contratto 24 di
cembre 1975, è tuttavia subentrata nella posizio
ne contrattuale di concessionaria per le vendite
in forza della scrittura del 31 gennaio 1977, con
clusa per la società Mitax - subentrata alla Taxis -.

In tale scrittura di cessione - secondo
la ricorrente - sarebbe contenute il requisito del
la forma scritta, richieste per la validità della
clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 807
c.p.c. e 2 della Convenzione di New York del 10
giugno 1968. Tale requisito, infatti, dovrebbe es
sere individuato nel richiamo di tutte le condi
zioni contrattuali e, quindi, anche della clausola
compromissoria, contenute nel primo contratto 1975. 

Il richiamo - anche se generale e gene
rico - dovrebbe, ad avviso della ricorrente, rite
nersi sufficiente ad integrare la forma scritta,
alla stregua della costante giurisprudenza della
Suprema Corte.

Il motivo non ha fondamento.

Invero - secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte - il patto compromissorio deve essere richiamato espressamente e ciò nella specie non risulta dalla scrittura di cessione, che fa generico riferimento alle condizioni generali del precedente contratto, senza il minimo specifico accenno alla clausola compromissoria.

Il requisito della forma scritta - al fine della operatività della clausola per arbitrato estere in deroga alla giurisdizione italiana, secondo la previsione dell'art. 2 della Convenzione di New York, - pur non richiedendo un particolare documento sottoscritto dalle parti, postula tuttavia che il loro consenso sulla compromissione sia evincibile, concretamente ed inequivocamente, da specifiche dichiarazioni scritte provenienti dalle parti medesime.


Ne consegue la inoperatività di patti e richiami generici a condizioni generali di altri contratti, senza alcuna specifica espressione, che consenta di riscentrare il consenso del cessionario, come nella specie (Cass. 14 novembre 1981 n. 6035; Cass. 13 dicembre 1971 n. 3620;

Cass. 20 dicembre 1975 n. 3397; Cass. 22 aprile 1976 n. 1439). - 7 -

Anche il secondo mezzo non ha fondamento.

Deduce la ricorrente che il giudice belga e non quello italiano avrebbe la competenza giurisdizionale a decidere la causa, in applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 per la quale il convenuto, in materia contrattuale, può essere citato anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata e deve essere eseguita.

Nella specie - secondo la Zimmer - il luogo della esecuzione era Bruxelles e non Milano, perchè, ai sensi dell'art. 3 del contratto dicembre 1975, le merci dovevano essere vendute ai prezzi stabiliti "franco Bruxelles", il che implicava che in tale località la Cremascoli era obbligata a pagare il prezzo, a nulla rilevando che lo stesso articolo prevedesse che il pagamento doveva avvenire "contro documenti", poichè tale espressione andava riferita semplicemente alla emissione e consegna delle fatture, cioè ad una modalità accessoria, del tutto irrilevante ai fini della attribuzione della competenza giurisdizionale.



nale.

Osserva altresì la ricorrente che l'art. 1527 c.c. non trova applicazione nella specie, perchè la vendita non è disciplinata dall'art. 1470 c.c., ma dalla legge sulla vendita internazionale di beni mobili, annessa alla Convenzione dell'Aja del 19 luglio 1964, resa esecutiva in Italia, con legge 21 giugno 1971 n. 816. Per tale convenzione, allorchè un contratto implica il trasporto della cosa, se non è stato convenuto al^{tre} luoghi per la consegna, questa si perfeziona con la rimessa della cosa al vettore, perchè la trasmetta al compratore.

Nella specie la consegna della merce era avvenuta a Bruxelles.

Ciò posto, rileva anzitutto questa Corte che il contratto di cui si tratta aveva - e ciò è fuori contestazione - la natura di un contratto misto, in quanto conteneva gli elementi della vendita e del mandato: la società concessionaria si obbligava non solo all'acquisto della merce, ma anche ad un'attività di collaborazione e di sviluppo in relazione alla distribuzione di essa.

Sette entrambi questi profili si è esattamente radicata la giurisdizione del giudice ita-

liane.

- 9 -

Sette il primo profilo dispone testualmente l'art. 3 del contratto: "la vendita dei predetti al distributore sarà effettuata centre documenti per ogni singola spedizione. Il distributore pagherà a Zimmer l'intero prezzo di acquisto a mezzo di tratte internazionali accettate dal distributore stesso e garantite da una banca di reputazione internazionale, pagabili entro sessanta giorni dalla consegna dei documenti".

E' evidente dalla precisa e specifica espressione usata nella convenzione contrattuale che era la vendita ad avvenire "centre documenti" e non "il pagamento" per il quale particolarmente veniva previsto un regime di tratte.

Pertanto la vendita veniva a compimento a Milano e non già a Bruxelles, come assume la ricorrente; avveniva centre documenti, ai sensi dell'art. 1527 c.c., non dovendosi confondere il perfezionarsi dell'obbligazione attraverso la consegna dei titoli rappresentativi con il perfezionarsi della operazione bancaria di accredito della somma al venditore, che attiene soltanto alle modalità di un successivo momento esecutivo.

Legittimamente si pone altresì la giurisdizione del giudice italiano per la parte del contratto che riguardava l'espletamento del mandato, da svolgersi interamente in Italia, ai fini della distribuzione e dello sviluppo dell'iniziativa commerciale.

Ciò posto, deve essere osservato che, in tema di determinazione della competenza giurisdizionale in materia contrattuale, in relazione al criterio del "luogo di esecuzione", ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, l'obbligo di prendere in considerazione - alla stregua della interpretazione della predetta norma fornita dalla Corte di Giustizia della CEE con sentenza 26 ottobre 1976 n. 14 - è quella corrispondente al diritto su cui si impernia l'azione; pertanto anche nel caso in cui l'attore, come nella specie, chieda, in via principale la condanna all'adempimento e, in via subordinata, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, anche per quest'ultima pretesa occorre avere riguardo all'obbligo contrattuale, la cui inosservanza viene posta a fondamento della pretesa (Cass. 1.10.1980 n. 5338).

In conclusione deve essere dichiarata

la giurisdizione del giudice italiano.

La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dalla Zimmer Usa Europa S.A. e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in L. 31.000.000 e degli oneri di avvocato in L. 3.000.000 in favore della resistente Gina Cremascoli.

Così decise in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili il 7 febbraio 1985.

REG.	L. 50.000
Bolli	L. 4.800
	L. 52.800

IL CANCELLIERE

[Signature]
Gina Cremascoli

Depositato in Cancelleria
oggi 3 GIU 1985
IL CANCELLIERE



REGISTRATA
ROMA AV. 301
LITE LIRE
Amputazione mola 1800
2 LUG 1985
[Signature]

WWW.NEWWORKCONVENTION.ORG